

Codice civile svizzero

(Determinazione dei contributi dei membri di associazioni)

Modifica del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 22 aprile 2004¹;

visto il parere del Consiglio federale del 18 agosto 2004²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 71

II. Contributi Se gli statuti lo prevedono, i soci possono essere tenuti a versare contributi.

Art. 75a

C^{bis}. Responsabilità Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'associazione. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilità è esclusiva.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Jean-Philippe Maitre

Il segretario: Christophe Thomann

¹ FF 2004 4277

² FF 2004 4285

³ RS 210

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2005.⁴

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° giugno 2005.

8 aprile 2005

Cancelleria federale

⁴ FF 2004 6429